

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente la mozione Visani del 16 novembre 1953 circa la soppressione delle tasse di iscrizione ai Ginnasi e delle tasse di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di scuola maggiore

(del 26 gennaio 1954)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La mozione del 16 novembre 1953 presentata dall'on. Visani conclude invitando il Consiglio di Stato a preparare sollecitamente i necessari decreti legislativi intesi a :

- a) *in via principale* : sopprimere le tasse di iscrizione ai Ginnasi e le tasse di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento della patente di insegnamento nelle scuole maggiori;
 fissare il massimo di 4,5 della nota per la concessione dei prestiti d'onore agli allievi che ne fanno richiesta;
- b) *in via subordinata* : adeguare i massimi di redditi valevoli per l'esonero del pagamento delle tasse di iscrizione al Ginnasio all'aumento del costo della vita e alle nuove disposizioni della legge tributaria cantonale;
 fissare il massimo di 4,5 della nota per la restituzione delle tasse scolastiche.

1. A sostegno della prima proposta di cui alla lettera a) circa la soppressione delle tasse di iscrizione al Ginnasio, il mozionante afferma che questa scuola ha da essere considerata come obbligatoria poichè in essa l'insegnamento è impartito nel periodo della obbligatorietà scolastica e che il Ginnasio è ormai divenuto una scuola popolare (carattere conferitogli dalla forte affluenza) mentre nel passato vi si avviavano soltanto gli allievi delle famiglie benestanti o beneficiari di aiuti speciali.

Il Consiglio di Stato ritiene invece che il Ginnasio non deve essere considerato una scuola obbligatoria anche se, almeno oggi, e non ieri ad esempio, la durata del suo ciclo di studi di quattro anni corrisponde a quella delle scuole obbligatorie (scuola maggiore e avviamento). Il Ginnasio è scuola di preparazione culturale in funzione di studi da continuare nelle scuole superiori; e val forse la pena ancora di ricordare che è errato inscrivere al Ginnasio allievi che non intendono proseguire negli studi : per questi lo Stato ha creato le scuole maggiori e le scuole di avviamento.

Deve essere posto ben in evidenza che « scuola popolare » è la scuola maggiore per cui lo Stato fa notevoli sacrifici, e altri più gravi dovrà saper sopportare pur di riconferirle tutto il prestigio che godeva un tempo; non il Ginnasio a cui semmai dovrebbero affluire soltanto quei ragazzi — indipendentemente dalle condizioni sociali — che hanno spiccate attitudini d'intelligenza e che intendono continuare gli studi.

Inoltre : la forte affluenza ai Ginnasi è determinata soprattutto dal fatto che l'obbligatorietà scolastica è stata portata a 15 anni e la durata del Ginnasio ridotta a quattro; l'urbanesimo e altri fattori ancora concorrono a far aumentare in modo preoccupante il numero degli allievi che frequentano questa scuola : il numero, in questi tempi veramente eccezionale, non può ad ogni modo essere invocato a sostegno della tesi che afferma che il Ginnasio è divenuto una scuola popolare. E' nostra opinione, piuttosto, che l'afflusso al Ginnasio deve essere ridotto; che gli allievi devono essere giustamente indirizzati affinché il Ginnasio possa riprendere intatta la funzione che a poco a poco

ha persa : quella di preparare coloro che continuano gli studi; al Ginnasio devono giungere solo i migliori, d'ogni classe sociale : e ciò è possibile poichè, se veramente meritevoli, potranno ottenere la restituzione della tassa d'iscrizione.

Occorre facilitare gli studi ginnasiali, in misura sensibile, soltanto a quei ragazzi che hanno particolari qualità : a questo scopo già da molto tempo è prevista e attuata in proporzioni notevoli la restituzione delle tasse a coloro che raggiungono la media di 5.

Nè è lecito dimenticare che lo Stato, con la soppressione, avrebbe una perdita annua di oltre ottantamila franchi.

Per tutte le ragioni esposte, il Consiglio di Stato non intende entrare nelle viste del mozionante e propone di non accettare la soppressione delle tasse di iscrizione al Ginnasio.

2. La seconda richiesta concerne la soppressione della tassa di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di maestro delle scuole maggiori; a questo proposito il Consiglio di Stato esprime il suo dissenso : se è vero che — almeno in questi anni — la scuola maggiore necessita di un certo numero di nuovi docenti, non è men vero che, per la sua rivalorizzazione, abbisognano buoni docenti : e questi possono avere la restituzione della tassa, se l'esito dell'esame dimostra ottime attitudini a insegnare in quelle scuole.

3. Il mozionante chiede poi la fissazione del massimo di 4,5 della nota per la concessione dei prestiti d'onore agli allievi che ne fanno richiesta.

A questo proposito occorre far rilevare che la media fin qui richiesta era di 4,8; al di sotto di questa è estremamente pericoloso scendere quando si pensi che per l'anno 1953/54 le richieste portavano a una somma di oltre settantamila franchi; e che si dovette chiedere un credito suppletorio di diecimila franchi da aggiungere ai ventimila a disposizione per poter concedere il prestito d'onore a tutti coloro che adempivano alle condizioni domandate. Se si portasse la media minima a 4,5 la somma necessaria dovrebbe facilmente raddoppiare : basti pensare che una media simile è veramente molto facile da raggiungere : con la larghezza solita nell'assegnazione delle note in certe materie « secondarie » anche lo studente mediocre (quello che non si dovrebbe incoraggiare !) potrebbe beneficiare dei prestiti. Non è questo lo spirito che ha dettato la concessione del prestito d'onore : anche per questa richiesta, il Consiglio di Stato non crede di poter aderire al desiderio del mozionante. E' comunque troppo presto per modificare le norme che appena da due anni sono in vigore, prima che esse, all'esperienza, dimostrino eventuali importanti inconvenienti.

4. In via subordinata, l'on. Visani chiede che per la restituzione della tassa si proceda all'adeguamento dei massimi dei redditi all'aumento del costo della vita, in rapporto anche alle nuove disposizioni della legge tributaria cantonale. Si deve ammettere che le condizioni prescritte dal regolamento attualmente in vigore, del settembre 1922, sono di molto superate; già da qualche anno però, in pratica, si sono seguiti criteri rispecchianti le attuali condizioni, attenendosi allo spirito della prescrizione regolamentare; anche la differenziazione tra reddito e sostanza prevista da quel regolamento dovrà essere modificata.

Il Consiglio di Stato ammette le buone ragioni che il mozionante adduce a sostegno di questa sua richiesta : di esse si terrà senz'altro conto nella elaborazione del nuovo regolamento.

5. Ancora come subordinata, l'on. Visani chiede che per la restituzione della tassa valga la nota media 4,5 : valgono qui le stesse considerazioni esposte al punto 3 : una media di 4,5 è assolutamente troppo bassa e gran numero di allievi anche non meritevoli di incoraggiamento ne potrebbe beneficiare; si può affermare che la maggior parte degli allievi avrebbe la restituzione; già oggi, del resto, si restituisce la tassa a quelli che, pur non raggiungendo la nota 5,

dimostrano di saper far bene, e provengono da famiglie di modeste condizioni finanziarie. Una revisione dei regolamenti è comunque allo studio, nel senso di dare maggiore importanza, al fine di simili valutazioni, alle materie principali secondo il genere di studi. Basandosi sulle considerazioni esposte, il Consiglio di Stato non crede di poter aderire alle richieste del mozionante di presentare quei decreti legislativi; assicurando che nella elaborazione di un prossimo regolamento per la restituzione delle tasse scolastiche verranno tenute presenti le suggestioni formulate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Celio

Il Cons. Segr. di Stato :
Canevascini

